



**Comune di Vermezzo con Zelo**  
Città Metropolitana di Milano

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA**

**Numero 84 in data 28-12-2023**

**Oggetto:** RIVALUTAZIONE COSTO UNITARIO DI COSTRUZIONE PER L'ANNO 2024 PER NUOVI EDIFICI RESIDENZIALI AL FINE DELLA VALUTAZIONE DEL CONTRIBUTO SUL COSTO DI COSTRUZIONE AI SENSI DELL'ART. 16 DEL D.P.R. 380/2001

L'anno **duemilaventitre** addì **ventotto** del mese di **Dicembre** alle ore **17:30** nella in modalità videoconferenza, convocata dal Presidente, si è riunita la Giunta in seduta ed in sessione di prima convocazione.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente, all'appello risultano presenti:

Cognome e Nome	Carica	Presenti	Assenti
CIPULLO ANDREA	SINDACO	X	
GIUSSANI PAOLO GIOVANNI	ASSESSORE	X	
FILADELFIA ALESSANDRO	ASSESSORE	X	
BONIZZI DANIELA	ASSESSORE	X	
BENEDETTO MARIA GRAZIA	ASSESSORE	X	
Presenti – Assenti		5	0

Assiste alla seduta il GIULIA CROPANO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, ANDREA CIPULLO – nella sua qualità di SINDACO – assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

## LA GIUNTA COMUNALE

### PREMESSO CHE:

- la Giunta Regionale con propria deliberazione n. V/53844 del 31.05.1994, pubblicata sul B.U.R.L. – 5° suppl. straord. al n. 25 del 24/06/1994, ha determinato, in sede di prima applicazione, in £. 482.300 (€ 249,09) al metro quadro il costo di costruzione (art. 3 della Legge n. 10/1977);
- il secondo comma dell'art. 7 Legge 24.12.1993, n. 537 ha attribuito alle Regioni la determinazione periodica del costo di costruzione di cui all'art. 48, L.R. 12/2005, prevedendo altresì, al secondo comma, che "nei periodi intercorrenti tra i provvedimenti della Giunta regionale, di cui al comma 1, il costo di costruzione è adeguato annualmente ed autonomamente dai comuni, in ragione dell'intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata dall'Istituto Nazionale di statistica (ISTAT)", con decorrenza dell'importo aggiornato dal 1° gennaio successivo";
- che il DPR del 06.06.2001 n. 380 e successive modifiche, "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia", contiene i principi fondamentali, generali e le disposizioni per la disciplina dell'attività edilizia, pertanto "ogni attività, comportante aumento del carico urbanistico, che implichi trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale partecipa agli oneri ad essa relativi mediante la corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione, nonché al costo di costruzione" (art. 16 del D.P.R. n. 380 del 06.06.2001 e s.m.i., ex art. 3 della Legge n. 10 del 28.01.1977);
- che il comma 9 del precitato articolo cita testualmente: "Il costo di costruzione per i nuovi edifici è determinato periodicamente dalle regioni con riferimento ai costi massimi ammissibili per l'edilizia agevolata, definiti dalle stesse regioni a norma della lettera g) del primo comma dell'articolo 4 della legge 5 agosto 1978 n. 457. Con lo stesso provvedimento le regioni identificano classi di edifici con caratteristiche superiori a quelle considerate nelle vigenti disposizioni di legge per l'edilizia agevolata, per le quali sono determinate maggiorazioni del detto costo di costruzione in misura non superiore al 50 per cento. Nei periodi intercorrenti tra le determinazioni regionali, ovvero in eventuale assenza di tali determinazioni, il costo di costruzione è adeguato annualmente ed autonomamente, in ragione dell'intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata dall'istituto Nazionale di Statistica (ISTAT). Il contributo afferente al permesso di costruire comprende una quota di detto costo, variabile dal 5 al 20 per cento, che viene determinata dalle regioni in funzione delle caratteristiche e delle tipologie delle costruzioni e della loro destinazione ed ubicazione";

**RICHIAMATA** la determina n. 14 del 05/04/2019 avente ad oggetto "AVVIO OPERATIVITA' DELLO SPORTELLO TELEMATICO UNIFICATO AI SENSI DELL'ART. 19 DEL VIGENTE REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE A TUTTO IL TERRITORIO DEL COMUNE DI VERMEZZO CON ZELO – ALLINEAMENTO COSTO DI COSTRUZIONE ANNO 2019;

**RITENUTO** di dover provvedere autonomamente all'adeguamento del costo di costruzione in ragione dell'intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata dall'ISTAT ad €/mq 493,57 (euro al metro quadro quattrocentonovantatre/57);

**RITENUTO** altresì di stabilire che le percentuali da applicare per determinare il contributo commisurato al costo di costruzione sono quelle riportate nella Tabella "A" allegata alla deliberazione della G.R. n. V/53844;

**RITENUTO** di applicare il costo di costruzione aggiornato con decorrenza dal primo gennaio 2024 ai

Permessi di Costruire/Segnalazioni Certificate di Inizio Attività e alle rate del costo di costruzione non versate;

**RAVVISATA** la necessità di inviare appositi avvisi ai titolari di Permessi di Costruire/Segnalazioni Certificate di Inizio Attività che si siano avvalsi della possibilità di rateizzazione del contributo del costo di costruzione dovuto, affinché provvedano ad aggiornare le garanzie presentate per la quota del costo di costruzione ancora da pagare sempre che non provvedano al versamento dei ratei mancanti entro il 31.01.2024;

**VISTI:**

- l'art. 7 della legge Finanziaria n. 537 del 24.12.1993 relativo agli "Aggiornamenti ed adeguamenti dei contributi accessori";
- l'art. 16, comma 9, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i.;
- la Legge Regionale 11 marzo 2005 n° 12;
- la deliberazione di Giunta Regionale del 31.05.1994 n° V/53844;
- il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i.;
- il TUEL approvato con D.Lgs. del 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'allegato parere di regolarità tecnica reso ai sensi dell'art.49 del D.Lgs n.267/2000;

Ad unanimità di voti

**DELIBERA**

1. Di aggiornare il costo di costruzione, di cui alla deliberazione regionale citata, ad **€/mq 493,57** (euro al metro quadro quattrocentonovantatre/57).
2. Di applicare il costo di costruzione aggiornato con decorrenza dal 1° gennaio 2024 ai Permessi di Costruire/Segnalazioni Certificate di Inizio Attività e alle rate del costo di costruzione non versate.
3. Di inviare appositi avvisi ai titolari di Permessi di Costruire/Segnalazioni Certificate di Inizio Attività che si siano avvalsi della possibilità di rateizzazione del contributo del costo di costruzione dovuto, affinché provvedano ad aggiornare le garanzie presentate per la quota del costo di costruzione ancora da versare o a pagare entro il 31.01.2024 i ratei mancanti.
4. Di confermare le vigenti modalità di rateizzazione e versamento del costo di costruzione in essere.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente  
ANDREA CIPULLO

Il Segretario  
GIULIA CROPANO

---

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Il Segretario  
GIULIA CROPANO

---

**Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.**



## **Comune di Vermezzo con Zelo**

Città Metropolitana di Milano

**Certificato di Pubblicazione**

**Oggetto: RIVALUTAZIONE COSTO UNITARIO DI COSTRUZIONE  
PER L'ANNO 2024 PER NUOVI EDIFICI RESIDENZIALI AL FINE  
DELLA VALUTAZIONE DEL CONTRIBUTO SUL COSTO DI  
COSTRUZIONE AI SENSI DELL'ART. 16 DEL D.P.R. 380/2001**

Il sottoscritto addetto alla pubblicazione attesta che il presente atto viene pubblicato all'Albo Pretorio del Comune in data odierna e vi rimarrà affisso per 15 giorni consecutivi.

Lì 18-01-2024

L'addetto alla pubblicazione  
CROPANO GIULIA

**Ufficio Tecnico – Comune di VERMEZZO CON ZELO**

**COSTO DI COSTRUZIONE** determinato con atto n. 14 del 05/04/2019  
per l'ANNO 2019 = Euro 411,58 (quattrocentoundici/58)

**ANNO 2024**

Indice ISTAT aprile 2019 = 102,40

Indice ISTAT settembre 2023 = 122,80

**Nuovo Costo di Costruzione per il 2024** aggiornato all'indice ISTAT (riferimento aprile 2019 – settembre 2023):

**Euro 411,58 x 122,80 / 102,40 = Euro 493,57 (euro quattrocentonovantatre/57)**

**Proposta di Deliberazione n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_**

Vermezzo con Zelo, lì 28/12/2023

Allegato: Indici Variazione Istat (fonte Camera Commercio Milano)

<https://www.milomb.camcom.it/documents/10157/36268077/1.FABBRICATO+RESIDENZIALE.pdf/d36b240f-da3b-4cd0-9308-84f4558c5e32>



Base: anno 1966 = 100													
ANNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Media Annuale
1969	109,9	110,5	110,9	112,7	115,0	117,0	118,5	119,6	119,9	120,5	121,4	122,5	116,5
1970	132,3	133,5	134,1	134,3	134,5	134,5	134,4	135,6	135,5	135,9	136,1	135,9	134,7
Base: anno 1970 = 100													
Il coefficiente di raccordo tra la base 1966 e la base 1970 è pari a 1,3482 (per gli anni 1971 e 1972)													
Il coefficiente di raccordo tra la base 1966 e la base 1970 è pari a 1,3414 (per gli anni dal 1973 al 1976)													
Il coefficiente di raccordo tra la base 1970 (anni 1971 e 1972) e la base 1970 (anni dal 1973 al 1976) è pari a 1,0024													
1971	104,6	105,0	105,0	105,0	105,3	105,3	105,3	105,0	105,2	105,5	106,2	106,4	105,3
1972	108,4	109,2	109,2	109,3	109,5	109,6	110,1	111,2	111,5	112,2	113,8	114,2	110,7
1973	124,1	126,6	127,3	129,2	131,6	133,8	137,1	139,9	140,3	141,0	143,7	145,7	135,0
1974	151,6	155,6	157,5	160,5	166,7	171,5	177,5	182,9	183,4	185,2	191,7	191,4	173,0
1975	191,0	201,8	202,6	202,5	204,5	203,6	204,5	206,6	206,5	207,3	209,0	209,2	204,1
1976	212,0	217,2	220,2	234,7	241,6	243,0	249,7	257,8	258,6	260,2	265,9	266,7	244,0
Base: anno 1976 = 100													
Il coefficiente di raccordo tra la base 1970 e la base 1976 è pari a 2,4640 (per gli anni 1971 e 1972)													
Il coefficiente di raccordo tra la base 1970 e la base 1976 è pari a 2,4581 (per gli anni dal 1973 al 1976)													
1977	109,5	113,5	114,5	116,2	119,4	119,9	120,0	122,5	123,3	123,6	125,3	125,5	119,4
1978	126,9	128,4	128,9	129,6	133,3	134,1	134,4	139,6	140,6	141,8	144,2	144,8	135,6
1979	145,6	149,6	150,3	152,3	156,6	157,8	159,7	168,6	170,4	172,6	178,1	180,0	161,8
1980	182,6	189,0	190,8	192,7	198,8	201,8	202,7	207,0	209,2	211,4	217,6	223,0	202,2
Base: anno 1980 = 100													
Il coefficiente di raccordo tra la base 1976 e la base 1980 è pari a 2,031													
1981	112,5	115,1	116,3	117,8	121,5	122,7	123,3	125,5	126,5	127,9	132,5	133,2	122,9
1982	134,9	137,5	138,4	138,8	142,2	142,6	144,1	148,0	149,0	150,0	152,8	153,9	144,4
1983	155,2	158,1	158,8	159,4	161,4	161,6	167,7	168,5	169,1	171,4	171,9	171,9	164,1
1984	173,5	175,5	175,9	176,4	177,9	178,5	179,0	180,3	180,6	181,3	182,9	183,3	178,8
1985	187,7	189,2	190,7	191,1	193,1	194,0	194,5	196,3	196,9	197,5	198,3	198,6	194,0
1986	198,8	198,8	199,1	199,6	201,2	200,9	201,0	201,3	202,2	203,1	204,9	205,0	201,3
1987	205,3	206,1	206,4	206,7	208,4	208,8	208,9	209,3	209,5	215,1	217,3	217,8	210,0
1988	218,1	218,8	219,3	220,0	222,4	223,2	223,8	224,4	226,0	226,8	229,2	229,7	223,5
1989	230,1	230,8	231,3	231,6	234,2	234,3	235,8	237,6	238,4	239,5	243,5	245,7	236,1
1990	251,5	253,9	255,6	256,4	259,8	260,5	263,1	263,8	264,4	265,3	269,0	269,4	261,1
Base: anno 1990 = 100													
Il coefficiente di raccordo tra la base 1980 e la base 1990 è pari a 2,611													
1991	103,4	103,9	104,1	104,3	105,7	110,2	110,5	110,6	110,7	110,8	111,9	111,9	108,2
1992	112,4	112,6	113,2	113,3	113,6	113,7	113,7	113,8	113,9	114,2	114,2	114,4	113,6
1993	115,6	116,0	116,1	116,5	116,6	116,8	116,9	116,9	117,1	117,2	117,2	117,3	116,7
1994	120,0	120,3	120,6	120,9	120,9	120,9	121,0	121,2	121,4	121,5	120,4	120,7	120,8
1995	121,3	121,6	122,3	122,7	123,4	123,8	123,7	123,8	124,0	123,9	123,9	123,9	123,2
Base: anno 1995 = 100													
Il coefficiente di raccordo tra la base 1990 e la base 1995 è pari a 1,232													
1996	100,5	100,6	100,7	100,7	100,8	101,0	102,4	102,4	102,7	102,9	102,9	103,4	101,8
1997	103,4	103,1	103,4	103,5	103,5	103,6	104,9	105,0	105,2	105,3	105,4	105,3	104,3
1998(a)	101,9	102,0	102,5	102,5	102,5	102,7	102,9	103,4	103,4	103,6	103,7	103,6	102,9
1999	103,6	103,7	103,8	104,3	104,5	104,6	104,8	104,9	105,0	105,2	105,4	105,6	104,6
2000	106,6	106,8	107,0	107,1	107,2	107,7	107,8	108,0	108,3	108,5	108,7	108,9	107,7
2001	109,6	109,5	109,8	109,8	110,0	110,1	110,4	110,6	110,8	110,8	111,0	111,0	110,3
2002	114,1	114,2	114,3	114,5	114,6	114,8	115,0	115,1	115,3	115,3	115,4	115,5	114,8
Base: anno 2000 = 100													
Il coefficiente di raccordo tra la base 1995 e la base 2000 è pari a 1,077													
2003	108,8	109,1	109,2	109,4	109,4	109,4	109,6	109,6	109,6	109,7	109,8	109,8	109,5
2004	111,0	111,9	112,2	112,7	114,1	114,2	114,9	115,0	115,3	115,5	115,8	115,9	114,0
2005	116,2	117,0	118,4	118,5	118,5	118,5	119,1	119,1	119,2	119,4	119,6	119,6	118,6
2006	119,9	120,0	121,5	122,0	122,2	122,2	122,8	122,8	122,9	123,5	123,8	124,1	122,3
2007	125,8	125,9	126,0	126,6	127,1	127,1	127,4	127,4	127,6	127,7	128,1	128,1	127,1
2008	128,8	128,9	129,0	129,8	130,3	133,0	133,5	133,5	133,3	133,5	133,5	133,4	131,7
Base: anno 2005 = 100													
Il coefficiente di raccordo tra la base 2000 e la base 2005 è pari a 1,186													
2009	112,2	111,9	111,7	111,6	111,7	111,6	111,4	111,5	111,5	111,6	111,5	111,5	111,6
2010	111,7	111,7	111,9	113,8	113,8	113,6	113,6	113,8	113,9	113,9	113,9	114,0	113,3
2011	116,8	116,9	117,2	117,2	117,4	117,8	117,9	118,0	118,0	118,0	118,1	118,1	117,7
2012	119,8	120,2	120,3	120,4	120,4	120,4	120,3	120,4	120,5	120,7	120,7	120,7	120,4
Base: anno 2010 = 100													
Il coefficiente di raccordo tra la base 2005 e la base 2010 è pari a 1,133													
2013	105,9	106,2	106,0	105,9	106,3	106,1	106,1	106,2	106,3	106,0	106,0	105,9	106,1
2014	105,7	105,9	105,5	105,7	105,6	105,7	106,1	106,4	106,3	106,1	106,1	106,2	105,9
2015	106,2	106,0	106,0	105,9	106,0	106,0	106,8	106,9	106,9	106,6	106,6	106,6	106,4
2016	106,6	106,6	106,5	106,6	106,7	106,7	106,7	106,7	106,8	106,9	106,9	106,9	106,7
2017	107,1	106,9	107,1	107,3	107,2	107,2	107,2	107,4	107,5	107,6	107,7	107,6	107,3

ANNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Media Annuale
<b>Base: anno 2015 = 100</b>													
<b>Il coefficiente di raccordo tra la base 2010 e la base 2015 è pari a 1,064</b>													
2018	101,6	101,5	101,5	101,6	101,7	101,7	102,6	102,9	102,8	102,9	103,0	103,0	<b>102,2</b>
2019	102,9	102,9	102,9	102,4	102,5	102,6	102,9	103,0	103,0	102,9	102,9	103,0	<b>102,8</b>
2020	103,1	103,0	103,0	103,1	103,0	102,9	103,0	103,1	104,0	104,0	104,0	104,1	<b>103,4</b>
2021	104,7	104,9	105,4	106,0	106,6	107,4	107,9	108,5	108,7	109,1	109,8	110,3	<b>107,5</b>
2022	113,3	113,9	117,9	120,2	121,2	121,3	121,1	121,8	122,6	123,2	123,3	123,3	<b>120,3</b>
2023	123,3	122,9	122,7	122,7	122,3	122,0	123,2	123,0	122,8	122,6 (p)			

(p) dato provvisorio

Fonte: ISTAT - elaborazioni U.O. Studi Statistica e Programmazione Camera di Commercio di Milano MonzaBrianza e Lodi

(a) a partire dal mese di gennaio 1998, con l'introduzione dell'IRAP (D.L. 446/97) sono stati soppressi alcuni contributi sociali che concorrono alla costruzione del costo di costruzione. Per tener conto delle diverse esigenze degli utenti, l'ISTAT ha elaborato un opportuno coefficiente per raccordare gli indicatori che decorrono da gennaio 1998 con quelli precedenti a tale mese, ove si ritenga necessario non considerare gli effetti derivanti dalla applicazione della "Normativa IRAP".

**Coefficiente di raccordo per eliminare gli effetti derivanti dall'applicazione della "Normativa IRAP" : 1,0285**

### Nota per il calcolo della variazione percentuale dei numeri indici.

L'Istituto nazionale di statistica a partire dal mese di **gennaio 2003** ha proceduto al calcolo dell'indice del costo di costruzione di un fabbricato residenziale con la nuova **base 2000=100** e soltanto a partire da questa data la serie dell'indice nella nuova base produce gli effetti giuridici che le norme vigenti ricollegano agli specifici indicatori calcolati dall'Istat.

Pertanto gli indici relativi agli anni **2001** e **2002** da utilizzare per fini legali sono solo quelli in base 1995=100; per calcolare le variazioni congiunturali e tendenziali sarà necessario ricorrere agli appositi coefficienti che consentono di raccordare le serie degli indici in basi diverse.

L'Istituto nazionale di statistica a partire dal mese di **gennaio 2009** ha proceduto al calcolo dell'indice del costo di costruzione di un fabbricato residenziale con la nuova **base 2005=100** e soltanto a partire da questa data la serie dell'indice nella nuova base produce gli effetti giuridici che le norme vigenti ricollegano agli specifici indicatori calcolati dall'Istat. Pertanto gli indici relativi agli anni **2006**, **2007** e **2008** da utilizzare per fini legali sono solo quelli in base **2000=100**; per calcolare le variazioni congiunturali e tendenziali sarà necessario ricorrere agli appositi coefficienti che consentono di raccordare le serie degli indici in basi diverse.

L'Istituto nazionale di statistica a partire dal mese di **gennaio 2013** ha proceduto al calcolo dell'indice del costo di costruzione di un fabbricato residenziale con la nuova **base 2010=100** e soltanto a partire da questa data la serie dell'indice nella nuova base produce gli effetti giuridici che le norme vigenti ricollegano agli specifici indicatori calcolati dall'Istat. Pertanto gli indici relativi agli anni **2011** e **2012** da utilizzare per fini legali sono solo quelli in base **2005=100**; per calcolare le variazioni congiunturali e tendenziali sarà necessario ricorrere agli appositi coefficienti che consentono di raccordare le serie degli indici in basi diverse.

L'Istituto nazionale di statistica a partire dal mese di **gennaio 2018** ha proceduto al calcolo dell'indice del costo di costruzione di un fabbricato residenziale con la nuova **base 2015=100** e soltanto a partire da questa data le serie degli indici espresse nella nuova base producono gli effetti giuridici che le norme vigenti ricollegano agli specifici indicatori calcolati dall'Istat. Pertanto gli indici relativi agli anni **2016** e **2017** da utilizzare per fini legali sono solo quelli in base **2010=100**; per calcolare le variazioni congiunturali e tendenziali sarà necessario ricorrere agli appositi coefficienti che consentono di raccordare le serie degli indici in basi diverse.

#### Esempio di calcolo per la variazione percentuale tra due periodi:

**Stessa base :**

La variazione si ottiene rapportando i due numeri indici relativi ai periodi considerati, moltiplicando per 100 e sottraendo 100;

**esempio tra gen 01 e gen 02 variazione % è uguale a:**  $(114,1/109,6) \times 100 - 100 = 4,1\%$

**Base diversa :**

La variazione si ottiene rapportando i due numeri indici relativi ai periodi considerati, moltiplicando per i relativi coefficienti di raccordo, moltiplicando per 100 e sottraendo 100;

**esempio tra gen 2003 e gen 1994 variazione % è uguale a:**  $(108,8/120,0) \times 1,232 \times 1,077 \times 100 - 100 = 20,3 \%$

**Comune di Vermezzo con Zelo**  
Città Metropolitana di Milano

**OGGETTO: RIVALUTAZIONE COSTO UNITARIO DI COSTRUZIONE PER L'ANNO 2024  
PER NUOVI EDIFICI RESIDENZIALI AL FINE DELLA VALUTAZIONE DEL CONTRIBUTO  
SUL COSTO DI COSTRUZIONE AI SENSI DELL'ART. 16 DEL D.P.R. 380/2001**

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

(Artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.)

Il Responsabile del Servizio Tecnico ai sensi dell'art.147 – comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii., esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Addì, 28/12/2023

Il Responsabile del Servizio

*TOSI ING. JVAN*

---

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.